



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI CLIENTI  
LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott.ssa Alessandra Lemmi  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Daniele Nora  
Dott. Ferdinando Prisco  
Dott. Davide Raffaini  
Dott. Andrea Tucci

## Circolare n. 20 del 07/04/2021

### DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30

**Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.**

Il 13 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo DL n. 30/2021, recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*; il nuovo Decreto Legge è entrato in vigore il 13 marzo 2021 e produrrà i suoi effetti fino al 30 giugno 2021, data prevista per la fine dello stato di emergenza, salvo successive proroghe.

Nello specifico il Decreto introduce nuovamente, ampliandone la portata, alcune misure, tra loro alternative, a favore dei genitori di figli, quali:

- Lavoro agile;
- Congedo parentale;
- Bonus baby-sitting.

#### Lavoro agile (smart working)

L'art. 1 del DL 30/2021, prevede che per tutta la durata dello stato di emergenza è previsto, per i genitori di figli conviventi di età inferiore ai 16 anni, la possibilità, se la mansione lo consente, di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali.

La modalità di lavoro agile potrà essere fruita per un periodo corrispondente, in tutto o solo in parte, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento dell'ASL.

### **Congedo parentale per i figli in DAD, malati o in quarantena**

L'art. 2 del DL 30/2021 prevede per i genitori lavoratori subordinati, con figli conviventi di età inferiore a 14 anni, qualora la prestazione lavorativa (per sue proprie caratteristiche) non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, la fruizione di un congedo parentale.

Tale congedo è previsto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio (DAD), dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento dell'ASL.

Il congedo parentale è indennizzato dall'INPS nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, ad esclusione dei ratei delle mensilità aggiuntive ed è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Il diritto al congedo può essere esercitato, alternativamente, da un solo genitore.

Inoltre, su richiesta del lavoratore, i periodi di congedo parentale precedentemente richiesti ed utilizzati, nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del presente Decreto, limitatamente ai periodi coincidenti con la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; l'infezione da SARS COVID-19 del figlio, ovvero la quarantena del figlio disposta dal Dipartimento dell'ASL, possono essere convertiti nel congedo specificatamente previsto dall'articolo 2, comma 2 del DL n. 30/2021.

Il diritto al congedo parentale, indennizzato al 50%, è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, Legge n. 104/1992, a condizione che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Nei casi in cui i genitori lavoratori subordinati con figli conviventi con età compresa tra i 14 e i 16 anni, non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, possono astenersi dal lavoro, alternativamente all'altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte al periodo corrispondente alla DAD, all'infezione da SARS COVID-19, alla quarantena del figlio disposta dal Dipartimento dell'ASL.

In questo caso, per il periodo di astensione, il lavoratore non ha diritto ad indennità o retribuzione, né al riconoscimento della contribuzione figurativa, ma durante tale periodo di astensione del lavoratore vige il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

### **Bonus Baby-sitting**

A favore dei genitori con uno o più figli conviventi minori di 14 anni è prevista l'erogazione del bonus baby-sitting, per gli appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps, lavoratori autonomi (anche non iscritti all'INPS, previa comunicazione alle rispettive casse previdenziali), lavoratori della Pubblica Sicurezza, della Difesa e del Soccorso Pubblico impegnati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dipendenti del Sistema Sanitario (pubblico e privato accreditato) in qualità di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari.

Il bonus può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di baby-sitting nella misura massima di 100 euro a settimana, mediante il libretto famiglia.

Oppure, in alternativa il bonus, sempre nella misura di 100 euro settimanali, può essere erogato direttamente al richiedente, utilizzabile per l'iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per l'infanzia quali servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa o ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il comma 7, articolo 2 del DL n. 30/2021 prevede esplicitamente che le tutele contenute nella medesima sono tra loro alternative. In particolare, nel caso in cui un genitore svolga la prestazione di lavoro in smart working o fruisca del congedo parentale alternativo alla stessa, ovvero non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, per le medesime giornate, l'altro genitore non può fruire né dell'astensione dal lavoro, né del bonus baby-sitting.

L'unica eccezione a tale regola è rappresentata dalla possibilità che uno dei due lavoratori sia genitore di altri figli minori di 14 anni, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***